



TRIBUNALE DI VERCELLI

Prot. nr. 16/2021/U

All'Azienda Sanitaria di Vercelli

All'ASL Alessandria

Alle RSA ed alle STRUTTURE SANITARIE, COMUNQUE DENOMINATE del
Circondario Tribunale di Vercelli

LORO SEDI

Al Dirigente della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

– Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli

All'Ordine degli Avvocati di Vercelli

E pc.

Al Prefetto di Vercelli

Al Sindaco di Vercelli

Al Sindaco di Casale Monferrato

Oggetto: adempimenti ai sensi dell'art.5 dl 1/2021 in tema di “manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite” .

Il Presidente del Tribunale,

in accordo con il dott. Giovanni Campese, svolgente funzioni di Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vercelli unitamente al Presidente,

RITENUTA la necessità di emanare le presenti brevi note per individuare i soggetti e definire le modalità per la prestazione del consenso in relazione al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19, in considerazione del fatto che la normativa di cui al DL 1/2021 introduce norme specifiche e derogatorie rispetto alla disciplina generale con riferimento alla vaccinazione, nei contesti comunitari, di soggetti incapaci di autodeterminarsi;
chiarisce quanto segue.

1) I SOGGETTI CHE DEVONO PRESTARE IL CONSENSO

Ai sensi del citato disposto di cui all'art. 5 DL 1/2021 possono individuarsi due diverse situazioni, vale a dire:

- a) Che il soggetto "incapace" ricoverato presso struttura sanitaria sia già assistito da tutore, curatore od amministratore di sostegno, o ancora abbia indicato un fiduciario ai sensi dell'art. 4 L. 219/2017 : in tale ipotesi saranno questi soggetti ad esprimere il consenso al trattamento sanitario vaccinale Covid-19 .
- b) Che il soggetto "incapace" ricoverato presso struttura sanitaria non sia assistito da tutore, curatore od amministratore di sostegno nè abbia indicato un fiduciario ai sensi della L. 219/2017, o ancora detti soggetti "*manchino*" o "*non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore*": in tale ipotesi la normativa prevede che "*il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA) o dell'analogha struttura comunque denominata , in cui la persona incapace è ricoverata*" o in assenza di tali soggetti il "*direttore sanitario dell' ASL territorialmente competente*" , assume "*la funzione di amministratore di sostegno al solo fine della prestazione del consenso*" .

Va pertanto precisato che alla luce della normativa emergenziale tutti gli amministratori di sostegno, a prescindere dal contenuto del decreto di apertura e nomina -vale a dire anche qualora il decreto non preveda l'attribuzione allo stesso del consenso in materia sanitaria- così come i curatori degli inabilitati , e parimenti i direttori sanitari delle strutture, risultano ex lege muniti di rappresentanza degli incapaci ricoverati per la prestazione del consenso.

Giova quindi sottolineare che l'amministratore di sostegno cui nel decreto di nomina non sia stato conferito il potere di effettuare scelte sanitarie non dovrà richiedere al Giudice Tutelare un ampliamento dei suoi poteri, che in riferimento al vaccino da Covid-19 gli sono conferiti direttamente *ex lege*.

2) LA PROCEDURA PER LA PRESTAZIONE DEL CONSENSO

La normativa emergenziale ha predisposto due diverse procedure:

- a) una procedura condivisa tra incapace, suo rappresentante e suoi prossimi congiunti : LADDOVE TUTTI DETTI SOGGETTI SIANO CONCORDI NON E' PREVISTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE.

Tale procedura mira a far emergere l'eventuale contrarietà dell'interessato al trattamento vaccinale ("*Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà*

dell'interessato... o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3”).

Il consenso di cui all’art. 5 comma 3 - reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3 ossia il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado - è “immediatamente e definitivamente efficace”, si ribadisce senza necessità di alcun intervento del Giudice Tutelare.

L’intervento del GT è previsto solo quando il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado – facendosi portatori di una volontà contraria dell’interessato – **rifiutino il trattamento vaccinale**; in tal caso infatti “*il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l’interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato*”, possono richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell’articolo 3, comma di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione

In senso inverso, lo stesso art.5 prevede il ricorso al GT nell’ipotesi opposta di congiunti favorevoli al trattamento vaccinale e personale medico invece contrario.

Detti ricorsi relativi unicamente ai casi di disaccordo fra incapace, familiare e direttore sanitario non sono soggetti a termini di nessun genere né quanto al loro deposito né quanto alla assunzione della relativa decisione da parte del giudice tutelare.

- b) Una diversa procedura per le ipotesi di **incapaci naturali, o per gli incapaci il cui tutore, curatore, Amministratore di Sostegno o fiduciario siano mancanti o non siano reperibili per almeno 48 ore, o ancora laddove il Direttore Sanitario della struttura o gli altri soggetti di cui al II comma, non siano in grado** – per difetto di disposizioni di volontà dell’interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei prossimi congiunti (il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado) – di ricostruire con certezza il volere del paziente rispetto al trattamento vaccinale.

In tali casi, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dell’analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata esprime un consenso che è tuttavia soggetto a **una procedura di convalida di competenza del Giudice Tutelare .**

La direzione della struttura in cui l’interessato è ricoverato, infatti, comunicherà al Giudice Tutelare nel cui circondario la struttura stessa si trova il consenso scritto espresso dal direttore sanitario o, in difetto, dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dell’analogha struttura comunque denominata, corredato dalla documentazione comprovante:

-le condizioni di incapacità in cui versa la persona ricoverata , tali da renderlo incapace di esprimere la propria volontà in ordine al trattamento vaccinale (a tal fine occorrendo **certificazione medica pubblica che – previa visita medica**

dell'interessato - attesti che la persona è affetta da una o più patologie che inficiano la sua sfera volitiva o cognitiva determinandone una attuale incapacità di intendere e di volere, precisando di quali patologie si tratti, e con specificazione che la persona non è assolutamente in grado di esprimersi quanto alla sua volontà di ricevere o meno il vaccino Covid-19 nonostante le spiegazioni del medico fornite in modo consono alla comprensione da parte del paziente);

-la mancanza assoluta o la irreperibilità per 48 ore dell'Amministratore di Sostegno, del tutore, del curatore già nominati ovvero del fiduciario ex L.219/2017;

- l'assenza di coniuge, persona parte di unione civile o stabilmente convivente o di parenti entro il terzo grado dell'interessato con cui condividere la scelta in ordine al trattamento sanitario e la mancanza di DAT;

-. l'idoneità del vaccino ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, attestata da documentazione medica pubblica.

Per le 96 ore successive a tale comunicazione, *“il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti”* .

Il consenso infatti assumerà efficacia – e potrà dunque procedersi alla somministrazione del vaccino Covid-19 – solo se :

-nel termine di 48 ore dal ricevimento degli atti il giudice tutelare convalidi con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso scritto espresso ai sensi del comma 5 dal direttore sanitario o, in difetto, dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dell'analogha struttura comunque denominata, e tale decreto sia comunicato all'interessato e al relativo rappresentante, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata, nelle 48 ore successive;

-tale termine spiri senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione, poiché in tal caso *“il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino”* .

Dunque, la sola ipotesi in cui non si procederà al trattamento vaccinale nonostante il consenso scritto del direttore sanitario o, in difetto, dal responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dell'analogha struttura comunque denominata quella in cui è quella in cui entro il termine massimo di 96 ore dal deposito dell'istanza di convalida sia comunicato il decreto del Giudice Tutelare di mancata convalida.

IN CONCLUSIONE, NEL CASO DI PERSONE INCAPACI RICOVERATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE , COMUNQUE DENOMINATE SI POTRA' AVERE:

1) PROCEDURA SENZA INTERVENTO DEL GIUDICE TUTELARE

SOGGETTI CHIAMATI A PRESTARE IL CONSENSO PER IL VACCINO COVID-19:

TUTORE/ CURATORE/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO/ FIDUCIARIO/ DIRETTORE SANITARIO O RESPONSABILE MEDICO DELLA STRUTTURA O IN MANCANZA DIRETTORE SANITARIO DELLA ASL O SUO DELEGATO , questi ultimi muniti di certificazione medica pubblica che attesti lo stato di incapacità naturale dell'interessato OPPURE con attestazione che manchino o non siano reperibili per 48 ore tutore, curatore, ads o fiduciario.



PROCEDURA DEL CONSENSO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO COVID-19:

QUESTI SOGGETTI PRESTANO IL CONSENSO INFORMATO SCRITTO PER GLI INTERESSATI

- a) in conformità alla volontà dell'interessato – anticipata o attuale – espressa ai sensi degli artt.3 e 4 l.219/2017, o in difetto in conformità alla volontà espressa dal coniuge, da persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, dal parente più' prossimo entro il terzo grado;
- b) in ogni caso dopo avere accertato che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute dell'interessato con certificazione medica pubblica;

si precisa che **tutore, curatore, amministratore di sostegno e fiduciario** (ma **non** il direttore sanitario della struttura o altri soggetti di cui al iii comma) presteranno il consenso informato per la somministrazione del vaccino covid-19 per gli interessati anche nel caso in cui l'interessato **non sia in grado** di esprimersi (e non si sia espresso in passato) e **non vi siano** né coniuge, né persona parte di unione civile o stabilmente convivente né' parenti entro il terzo grado, e questo senza chiedere nessuna ulteriore autorizzazione da richiedersi al giudice tutelare , dopo aver accertato con certificazione medica pubblica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la miglior tutela della salute dell'interessato

2) PROCEDURA CON CONVALIDA DEL GIUDICE TUTELARE

SOGGETTI CHIAMATI A PRESTARE IL CONSENSO PER IL VACCINO COVID-19:

SOLO DIRETTORE SANITARIO O RESPONSABILE MEDICO DELLA STRUTTURA O IN MANCANZA DIRETTORE SANITARIO DELLA ASL O SUO

2 a) CONVALIDA AI SENSI DEL COMMA 5 ART. 5 D.L. 1/21

- Incapace naturale che non abbia formulato disposizioni anticipate di trattamento per i quali non vi siano coniuge, convivente ovvero parenti fino al terzo grado, ovvero incapaci naturali per cui gli stessi non siano stati reperiti, ovvero incapaci naturali per cui gli stessi non abbiano voluto esprimere volontà:

Il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analogha struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o in ulteriore subordine il direttore sanitario dell'ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o un suo delegato sono chiamati a inoltrare via pec il modulo di consenso al fine di ottenerne la convalida entro 48h o di attendere comunque il decorso di tale termine.

In questi casi al GT vanno allegati i documenti comprovanti la sussistenza dei presupposti, ovvero:

1. la **incapacità naturale**, cioè la impossibilità del soggetto a comprendere la situazione e ad esprimere la sua volontà, mediante la produzione di documentazione medica specialistica, accompagnata dall'accertamento medico della patologia che genera la incapacità;
2. **situazione familiare** in cui manchino coniuge, convivente o parenti fino al terzo grado per esprimere o rafforzare il consenso, ovvero **esito delle ricerche** effettuate senza successo per rintracciarli, quando ne sia nota la esistenza, ovvero **esito dei colloqui** circa l'invito ad assistere il parente degente nella espressione del consenso

IL GIUDICE TUTELARE , DISPOSTI GLI EVENTUALI ACCERTAMENTI, ENTRO 48 ORE CONVALIDA IL CONSENSO ESPRESSO O NEGA LA CONVALIDA.

IL PROVVEDIMENTO DEL GT VIENE COMUNICATO ENTRO LE 48 ORA SUCCESSIVE AL DIRETTORE SANITARIO DELLA STRUTTURA E ALL'INTERESSATO.

IN MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI CONVALIDA DEL GT ENTRO 96 ORE IL CONSENSO COSI' ESPRESSO ACQUISTA EFFICACIA DEFINITIVA E SI PUO' PROCEDERE ALLA VACCINAZIONE.

2 b) RICORSO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 5 LEGGE 219/2017 come richiamato dall'art. 5 comma 4 DL 1/2021 .

- Ricorso da parte del direttore sanitario, del responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, o in difetto di entrambi del direttore sanitario dell'ASL o il suo delegato in caso di **dissenso dei parenti consultati**;
- Ricorso del coniuge, di persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e di parenti fino al terzo grado in caso di **rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato.**

Quanto, infine, alle modalità di trasmissione le richieste di **convalida** con la documentazione allegata vanno trasmessi alla seguente pec: volgiurisdizione.tribunale.vercelli@giustiziacert.it ;

Gli allegati dovranno essere elencati nella richiesta di convalida e dovrà essere inviata una pec per **ogni** degente, contenente richiesta di convalida, consenso espresso e documentazione allegata.

Amnesso è anche il deposito tramite PCT avvalendosi di avvocato della RSA o del degente, ovvero avvalendosi di altri professionisti abilitati.

In caso di trasmissione con processo civile telematico va usato il registro Volontaria Giurisdizione e l'oggetto "**altri istituti di competenza del giudice tutelare**" – codice **413999**

Previo appuntamento telefonico potrà essere ammesso anche il deposito cartaceo di più pratiche, raggruppate per struttura, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, previo appuntamento telefonico ai numeri 0161 282244 – 282245 – 282214.

Raccomanda l'immediata diffusione del presente provvedimento e domanda all'Azienda Sanitaria di Vercelli ed all'A.S.L. di Alessandria per la comunicazione alle R.S.A. ed alle altre strutture sanitarie, comunque denominate, del circondario del Tribunale di Vercelli.

Vercelli, 8 gennaio 2020

Il Presidente Michela Tamagnone

(firmato digitalmente)

Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 08/01/2021 alle 11:03:56 UTC.

Verifica effettuata alla data 08/01/2021 alle 11:02:11 UTC.

1. File esaminato: "VACCINO ANTICOVID -19 - PDF.pdf.p7m"

Il file *VACCINO ANTICOVID -19 - PDF.pdf.p7m* è un documento elettronico di tipo CADES (busta P7M con documento firmato).

- Impronta del file: ff370de603c546b2b62703e74421fb63b03217f9b8b0b6783cb70232ac1cb8bb
- Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) TAMAGNONE MICHELA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	

1.1.1 Firma n° 1 - TAMAGNONE MICHELA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da TAMAGNONE MICHELA, C.F./P.IVA TINIT-TMGMHL59T63L219M, nazione IT, in data 08/01/2021 alle 11:51:43.

Dettagli Certificato

- Common Name: TAMAGNONE MICHELA
- Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-TMGMHL59T63L219M
- Titolo: MAGISTRATO
- Organizzazione: Non disponibile
- Nazione: IT
- Numero di serie: 72f2a20e3c6d52d13b718360703fb6c1
- Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
- Usi del certificato: Non repudiation (40)
- Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6
- Validità: dal 26/09/2019 alle 02:00:00 al 26/09/2022 alle 01:59:59
- Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 08/01/2021 alle 11:01:18

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: **dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59**